

Direttiva del 30-4-1992 n. 32

Direttiva del Consiglio recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. Pubblicata nella G.U.C.E. 5 giugno 1992, n. L 154. Entrata in vigore il 22 maggio 1992.

Epigrafe

Premessa

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

Dir. 92/32/CEE del 30 aprile 1992 ⁽¹⁾.

Direttiva del Consiglio

recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽²⁾ ⁽³⁾.

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 5 giugno 1992, n. L 154. Entrata in vigore il 22 maggio 1992.

(2) Direttiva recepita con *D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52*.

(3) Gli originari articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della direttiva 67/548/CEE sono stati sostituiti dagli articoli da 1 a 23 della direttiva 79/831/CEE che ha rinumerato gli articoli originari 9, 10, 11 come articoli 24, 25, 26. La direttiva 92/32/CEE ha, a sua volta, sostituito gli articoli da 1 a 23 con gli articoli da 1 a 32, rinumerando i precedenti articoli 24, 25, 26 come articoli 33, 34, 35.

Il Consiglio delle Comunità europee

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽⁴⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽⁵⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁶⁾,

considerando che disparità tra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose nonché la notifica delle nuove sostanze possono ostacolare gli scambi tra Stati membri e creare condizioni di concorrenza disuguali; che le disparità tra queste disposizioni negli Stati membri hanno un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato interno e non garantiscono lo stesso livello di protezione della salute pubblica e dell'ambiente;

considerando che le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri le quali hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno per quel che riguarda la sanità, la sicurezza, la tutela dell'uomo e dell'ambiente debbono essere basate su un livello di protezione elevato;

considerando che, per proteggere l'uomo e l'ambiente dai rischi che possono provenire dall'immissione sul mercato di sostanze nuove, è necessario adottare misure adeguate ed in particolare modificare e rafforzare le prescrizioni previste dalla *direttiva 67/548/CEE*, modificata da ultimo dalla *direttiva 90/517/CEE*;

considerando che l'immissione sul mercato di ogni sostanza nuova deve essere oggetto di una notifica alle autorità competenti contenente un certo numero di informazioni; che nel caso di sostanze immesse sul mercato in quantitativi inferiori ad 1 tonnellata all'anno per fabbricante le esigenze in materia di notifica possono essere ridotte; che, invece, quando il quantitativo di una sostanza immessa sul mercato supera determinati limiti occorre prevedere l'effettuazione di studi supplementari;

considerando che occorre introdurre disposizioni che consentano di espletare la procedura di notifica presso uno Stato membro e di riconoscerla come valida nell'intera Comunità; che in caso di sostanze fabbricate al di fuori della Comunità può rivelarsi utile che il fabbricante designi un rappresentante esclusivo nella Comunità ai fini della notifica;

considerando che, per prevedere gli effetti sull'uomo e sull'ambiente, è opportuno che ogni nuova sostanza notificata sia oggetto di una valutazione dei rischi e che occorre fissare principi uniformi per tale valutazione;

considerando che è inoltre necessario seguire molto da vicino gli sviluppi che riguardano le nuove sostanze immesse sul mercato ed il loro uso e che a tal fine è necessario istituire un sistema che permetta di catalogare tutte le sostanze nuove;

considerando che la Commissione ha redatto, in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1 della *direttiva 67/548/CEE* e conformemente alle linee direttrici fissate nella *decisione 81/437/CEE* della Commissione, un inventario delle sostanze esistenti sul mercato comunitario alla data del 18

settembre 1981 (EINECS); che tale inventario è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ⁽⁷⁾;

considerando che è opportuno ridurre al minimo il numero di animali utilizzati a fini sperimentali, conformemente alle disposizioni della *direttiva 86/609/CEE* del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici; che occorre prendere tutte le misure idonee per evitare la ripetizione degli esperimenti sugli animali;

considerando che la *direttiva 87/18/CEE* del Consiglio, del 18 dicembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione dei principi di buona prassi di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche, specifica i principi comunitari di buona prassi di laboratorio che debbono essere applicati per le prove sui prodotti chimici;

considerando che, nell'intento di promuovere la difesa dell'ambiente nonché la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, è opportuno mettere a disposizione degli utilizzatori professionali una scheda informativa attinente alla sicurezza delle sostanze pericolose;

considerando che occorre adottare le disposizioni in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze a livello comunitario per favorire la protezione della popolazione e in particolare dei lavoratori che le utilizzano;

considerando che, per garantire un adeguato livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente, è necessario introdurre misure relative all'imballaggio e all'etichettatura provvisoria delle sostanze pericolose che non figurano nell'allegato I della *direttiva 67/548/CEE*; che, inoltre, per gli stessi motivi è opportuno rendere obbligatoria l'indicazione delle avvertenze di prudenza;

considerando che l'articolo 2 della *direttiva 67/548/CEE* classifica le sostanze ed i preparati come tossici, nocivi, corrosivi o irritanti in base a definizioni generali; che l'esperienza ha dimostrato la necessità di perfezionare questa classificazione; che appare opportuno fissare criteri precisi di classificazione; che, inoltre, l'articolo 3 della direttiva precitata dispone un accertamento del pericolo per l'ambiente e che è quindi necessario elencare alcune caratteristiche e parametri di valutazione, nonché stabilire un programma di prove articolate in varie fasi;

considerando che è opportuno aggiungere un nuovo simbolo comune di pericolo, «pericoloso per l'ambiente», da apporre sugli imballaggi;

considerando che occorre tutelare la riservatezza di taluni dati che costituiscono segreto industriale o commerciale;

considerando che è necessario prevedere la possibilità per gli Stati membri di adottare, a talune condizioni, misure di salvaguardia;

considerando che occorre conferire alla Commissione le competenze necessarie per procedere all'adeguamento al progresso tecnico di tutti gli allegati della *direttiva 67/548/CEE*

ha adottato la presente direttiva:

(4) In G.U.C.E. 13 febbraio 1990 n. C 33.

(5) In G.U.C.E. 12 novembre 1990, n. C 284, e G.U.C.E. 20 gennaio 1992, n. C 13.

(6) In G.U.C.E. 31 dicembre 1990, n. C 332.

(7) In G.U.C.E. 15 giugno 1990, n. C 146.

Articolo 1

La direttiva 67/548/CEE è modificata come segue:

1) il testo degli articoli da 1 a 23 è sostituito dal testo seguente:

(8)

2) gli articoli 24, 25 e 27 diventano rispettivamente 33, 34 e 35.

3) gli allegati II, VI, VII e VIII sono modificati nel seguente modo:

- L'allegato II è modificato con l'aggiunta del simbolo "pericoloso per l'ambiente" di cui all'allegato 1 della presente direttiva.

- L'allegato VI, parte 1, punto A è sostituito dall'allegato 2 della presente direttiva.

- L'allegato VII è sostituito dall'allegato 3 della presente direttiva.

- L'allegato VIII è sostituito dall'allegato 4 della presente direttiva.

(8) Sostituisce gli artt. da 1 a 23 della *Dir. 67/548/CEE* con gli artt. da 1 a 32.

Articolo 2

Le seguenti direttive sono modificate come segue:

1) direttiva 73/173/CEE ⁽⁹⁾:

- all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) i termini "articolo 6" sono sostituiti con "articolo 23",

- all'articolo 9, paragrafo 2 e all'articolo 10 i termini "articolo 8-quater" sono sostituiti con "articolo 28".

2) direttiva 77/728/CEE:

- all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c) i termini "articolo 6" sono sostituiti con "articolo 23",

- all'articolo 10, paragrafo 3 e all'articolo 11 i termini "articolo 8-quater" sono sostituiti con "articolo 28".

3) *direttiva 78/631/CEE*:

- all'articolo 6, paragrafo 2, lettera g) i termini "articolo 6" sono sostituiti con "articolo 23",

- all'articolo 10, paragrafo 3 e all'articolo 11 i termini articolo "8-quater" sono sostituiti con "articolo 28".

4) *direttiva 88/379/CEE*:

- al secondo e all'ottavo considerando il riferimento alla *direttiva 79/831/CEE* è sostituito con un riferimento alla presente direttiva;

- all'articolo 3, paragrafo 3 i termini "effetti cancerogeni, mutageni e teratogeni" sono sostituiti con "effetti cancerogeni, mutageni, ed effetti sul ciclo riproduttivo";

- all'articolo 3, paragrafo 5 i termini "articolo 8, paragrafo 2 della *direttiva 67/548/CEE*" sono sostituiti con "articolo 13, paragrafo 3 della *direttiva 67/548/CEE*";

- all'articolo 3, paragrafo 5 la lettera o) è redatta come segue:

(10)

- all'articolo 3, paragrafo 5 la lettera p) è redatta come segue:

(11)

- all'articolo 3, paragrafo 5 la lettera q) è redatta come segue:

(12)

- all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) i termini "articolo 15, paragrafo 1" sono sostituiti "con articolo 22, paragrafo 1";

- all'articolo 6, paragrafo 3 i termini "articolo 21" sono sostituiti con "articolo 28";

- all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), comma ii) i termini "articolo 11, paragrafo 4" sono sostituiti con "articolo 19, paragrafo 4";

- all'articolo 7, paragrafo 1 i termini "articolo 16, paragrafo 2, lettera c) " sono sostituiti con "articolo 23, paragrafo 2, lettera c) ";

- all'articolo 8 è inserito il paragrafo seguente:

(13)

- all'articolo 10, all'articolo 14, paragrafo 2 e all'articolo 15, i "termini articolo 21" sono sostituiti con "articolo 28";

- nel titolo dell'allegato 1, parte 6 i termini "effetti teratogeni" sono sostituiti con "effetti sul ciclo riproduttivo";

- all'allegato 1, tabella VI i termini "sostanze teratogene" sono sostituiti con "sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo".

(9) La direttiva 73/173/CEE e la direttiva 77/728/CEE cesseranno di essere applicate l'8 giugno 1991, data di entrata in vigore della *direttiva 88/379/CEE*.

(10) Il testo omissso è riportato in modifica alla *Dir. 88/379/CEE*.

(11) Il testo omissso è riportato in modifica alla *Dir. 88/379/CEE*.

(12) Il testo omissso è riportato in modifica alla *Dir. 88/379/CEE*.

(13) Il testo omissso è riportato in modifica alla *Dir. 88/379/CEE*.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 ottobre 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono adottate dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Allegato 1 ⁽¹⁴⁾

(14) Modifica l'allegato II della *direttiva 67/548/CEE*.

Allegato 2 ⁽¹⁵⁾

(15) Sostituisce l'allegato VI, Parte I A della *direttiva 67/548/CEE*.

Allegato 3 ⁽¹⁶⁾

(16) Sostituisce l'allegato VII della *direttiva 67/548/CEE*.

Allegato 4 ⁽¹⁷⁾

(17) Sostituisce l'allegato VIII della *direttiva 67/548/CEE*.
